



# COMUNE DI AGNA

PROVINCIA DI PADOVA

## ORDINANZA DEL SINDACO

### UFFICIO POLIZIA LOCALE

**N. 10 del 15-04-2020**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 APRILE 2020 - MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO CONTAGIO COVID-19 E PRESA D'ATTO ORDINANZA N° 40 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO DEL 13 APRILE 2020: PROROGA ORDINANZE SINDACALI N° 4,5 E 8.**

### IL SINDACO

**RICHIAMATE** tutte le disposizioni e le misure urgenti diramate con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (c.d. DPCM) ad oggi efficaci, finalizzati ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del Virus "COVID-19", che si intendono qui integralmente richiamate;

**CONSIDERATA** l'Ordinanza n° 40 del Presidente della Regione del Veneto del 13 Aprile 2020 – misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni;

**VISTA** la precedente Ordinanza Sindacale n° 4 - ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI SOSPENSIONE DI TUTTO IL MERCATO DOMENICALE DI AGNA E DEL POSTEGGIO ISOLATO DI GIOVEDI' SU PIAZZA ROMA – e considerato il fatto che non è possibile individuare un'area dove regolare l'accesso agli utenti alle attività commerciali ambulanti;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n.5 – INTERDIZIONE E DIVIETO DI ACCESSO A TUTTI I PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI PUBBLICHE, AI CAMPI DA CALCIO E PISTA DI PATTINAGGIO DI VIA ROMA, ALLE PIAZZA E AL CIMITERO COMUNALE ( AD ECCEZIONE DI EVENTUALI TUMULAZIONI E/O INUMAZIONI AUTORIZZATE);

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 8 – ISTRUZIONI PER L'ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMERCIALI - ;

**PRESO ATTO** del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020;

**RITENUTO OPPORTUNO** prorogare le sopra citate Ordinanze Sindacali per il prolungarsi dell’Emergenza epidemiologica da “COVID -19” allo scopo di scongiurare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza e salute pubblica;

**VISTO** l’art. 32 della L.23/12/1978 – Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale – funzione di igiene e sanità pubblica; l’art. 50 e 54 del D.Lgs che dettano disposizioni in merito alle competenze e attribuzioni del Sindaco; l’art. 260 della L.1265/1934 “Testo Unico di Leggi Sanitarie”

## **ORDINA**

**la proroga delle ordinanze Sindacali n° 4, 5 e 8 fino il 3 Maggio 2020 compreso.**

## **AVVERTE**

chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale secondo quanto dettato dal DPCM.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

## **DISPONE**

L’invio della presente Ordinanza:

- al competente Ufficio per la Pubblicazione all’Albo Pretorio;
- all’Ufficio di Polizia Locale;
- Al comando Stazione Carabinieri di Agna;
- Alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia).

Dalla Residenza Municipale 15 Aprile 2020

**Il Sindaco**  
PIVA dott. Gianluca

